

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 23/22/2012

FATTO

In data 8-5-2009 l'Agenzia delle Entrate di Lecco notificava a CA. Fa. l'avviso di liquidazione di imposta contrassegnato in atti, emesso in relazione al verbale di conciliazione n. 72/08 del 10-12-2008 intervenuta nel corso del procedimento civile n. RG 3480/2007 instaurato davanti al Tribunale di Lecco.

Nella specie, CA. Ma. aveva citato in giudizio il fratello Fa. con un'azione di riduzione tendente al ristoro della propria quota di legittima nella comune successione alla loro madre.

Ed invero in data 16-9-2005 decedeva CA. Ad., madre dei due litiganti. Il 4-11-2005 il notaio PANZERI di Olgiate Molgora pubblicava il testamento olografo della defunta su richiesta del solo figlio Ca. Fa., nominato erede universale della de cuius. All'altro figlio, Ma., venivano lasciati in legato degli immobili. Ca. Ma. intentava causa presso il Tribunale di Lecco al fine di vedersi riconosciuta la propria quota di legittima, ritenendola violata a suo sfavore.

Con verbale depositato in cancelleria il 10-12-2008 (n. conc. 72/08) le parti giungevano a conciliazione.

L'Ufficio, pertanto, provvedeva a liquidare l'imposta di registro ai sensi dei combinati disposti degli artt. 29, 37 ed 8 della Tariffa - parte prima - del D.P.R. 131/86, con l'aliquota al 3% sulla somma di danaro oggetto della transazione, ossia euro 622.000,00.

Ca. Fa. impugnava l'avviso di liquidazione in atti, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Lecco, chiedendone l'annullamento, mentre l'Ufficio si costituiva chiedendo, nelle proprie controdeduzioni, il rigetto del ricorso.

Con sentenza n. 50/04/09, emessa il 12-10-2009, la C.T.P. di Lecco respingeva il ricorso compensando le spese di lite.

Avverso tale pronuncia ha proposto appello il contribuente - ricorrente, chiedendone la riforma a proprio favore e riproponendo in sostanza le stesse argomentazioni di cui al ricorso.

L'Ufficio ha controdedotto come da atti.

All'esito dell'odierno giudizio d'appello, le parti presenti hanno concluso come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene questa C.T.R. che il gravame vada respinto e che vada confermata la sentenza impugnata. Le contrarie argomentazioni dell'appellante, invero, non paiono avere pregio giuridico.

Non v'è, in primis, alcuna carenza di motivazione nell'avviso di accertamento impugnato, in quanto l'Ufficio ha bene operato conformemente alle disposizioni normative che regolano la materia, indicando gli estremi della conciliazione fatta davanti al Tribunale di Lecco nonché dell'imposta dovuta: il tutto a mente dell'art. 54, comma 5, del D.P.R. N. 131/86.

L'appellante sostiene, inoltre, che i giudici di prime cure non si siano pronunciati in merito all'eccepita mancata applicazione dell'art. 43 del D. Lgs. n. 346/90 (T.U. delle imposte di Successione e Donazione), norma che avrebbe avuto come conseguenza, anche nel caso di specie, l'applicazione dell'imposta fissa di registro, più favorevole al ricorrente. Tale

norma, peraltro, statuisce che "sono soggetti ad imposta di successione gli accordi tesi a reintegrare i diritti di legittima, purché risultanti da atto pubblico o scrittura privata".

Orbene, ciò che non comprende l'appellante è che trattasi di una norma "speciale", come tale non suscettibile di interpretazione "analogica" od anche "estensiva" e quindi non applicabile ad una "conciliazione giudiziale", come quella che ne occupa. Altro, invero, sono gli accordi transattivi tesi a reintegrare i diritti di legittima (purché risultanti da atto pubblico o scrittura privata autenticata, quindi rivestiti di forma solenne), altra cosa è invece una conciliazione giudiziale, sia pur avente ad oggetto un accordo transattivo su asserite lesioni di legittima. Come correttamente si afferma nelle controdeduzioni dell'Ufficio (pag. 3), "la fattispecie in esame, è disciplinata dall'art. 29 D.P.R. n. 131/86, in quanto trattasi sostanzialmente di transazione tra due parti, tassata in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano, in quanto transazione che non importa trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali". Ed infatti, contrariamente a quanto afferma parte ricorrente - appellante, nel caso che ne occupa il notaio non ha provveduto "ad intestare le proprietà ai due fratelli", ma, a mente dell'art. 2648 Cod. Civ., ha semplicemente effettuato la trascrizione dell'accettazione di eredità formulata da Ca. Fa., originariamente erede universale. Come esattamente recita l'Ufficio nelle controdeduzioni, dalla nota di trascrizione risulta evidente che la formalità notarile è avvenuta solo a favore e per i beni pervenuti allo stesso, nulla risultando a favore del di lui fratello Ca. Ma.. Erra, poi, l'appellante, quando afferma: "il ricorrente provvedeva a versare le imposte relative a tutti i trasferimenti immobiliari (ipotecarie e catastali) versando all'erario la somma di euro 9.024, 76 in data 14-92006". In effetti un versamento c'è stato, come ammette la stessa parte controdeducente, "ma non a titolo di trasferimento, bensì per adempiere all'obbligo di versare in autoliquidazione le suddette imposte, dovute per la presentazione della dichiarazione di successione, avvenuta il giorno successivo". È appena il caso di ricordare, poi, che la dichiarazione di successione di cui all'art. 28 D. Lgs. n. 346/90 è obbligo dovuto in adempimento di norme fiscali e non costituisce titolo valido ai fini dei trasferimenti dei diritti immobiliari.

Davvero pregevole in jure appare, infine, la seguente osservazione dell'Ufficio, assolutamente tranciante ogni contraria tesi sul punto: "Nel verbale di conciliazione il sig. Ca. Ma. Ca. dichiara di rinunciare al legato e quindi, ai sensi dell'art. 523 c.c., la parte del rinunziante si accresce al coerede e la rinuncia ha effetto dal momento dell'apertura della successione. Da tutto ciò ne deriva che il sig. Ca. Ma. Ca. non è mai stato proprietario dei beni oggetto del legato, pertanto l'effetto della conciliazione non può essere il trasferimento dei suddetti beni al fratello. Per effetto della rinuncia al legato il sig. Fa. Ma. è divenuto proprietario di quei beni mortis causa dalla data della morte della sig.ra Ad. Ca.. Dalla conciliazione, invece, deriva con certezza che il sig. Ca. Ma. Ca. rinuncia alla causa intentata per il riconoscimento della quota di legittima, contro pagamento, da parte del fratello sig. Ca. Fa. Ma., della somma di euro 662.000,00".

In conclusione l'Ufficio ha bene operato nel caso di specie, in quanto, trattandosi di transazione, andava applicato non l'art. 43 (come preteso dal ricorrente) bensì l'art. 29 del D.P.R. n. 131/86, di talché andava tassato l'obbligo di pagamento che era scaturito da quella conciliazione giudiziale (cosa questa che l'Ufficio ha provveduto a fare) e non andava applicata la tassa fissa, richiesta dal ricorrente, applicabile invece ad altre ipotesi residuali e comunque diverse da quella, che peraltro costituiva, come dianzi detto, jus singulare, come tale non suscettibile di applicazione analogica od estensiva.

L'ultima delle tesi poi esposte dall'appellante (che in sostanza riproduce quella, già affrontata in questa sede, dell'opportunità di tassare la conciliazione come trasferimento immobiliare) per la quale andava sottoposta ad imposizione la base imponibile di euro 107.762,00, determinata ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5, D.P.R. n. 131/86, è anch'essa

palesamente errata, poiché è stato senz'altro giuridicamente corretto, per quanto diano detto, l'operato dell'Ufficio che si è mosso da una valida premessa logico - giuridica, considerando la conciliazione come transazione non importante trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali sugli immobili in oggetto, bensì come atto da cui scaturiva a carico di Ca. Fa. l'obbligo di pagare la somma di euro 662.000,00 al fratello Ma., il quale rinunciava alla controversia promossa per il riconoscimento della propria quota di legittima. Appare esatto, pertanto, il rilievo dei primi giudici, per cui "non può trovare applicazione la richiesta presentata in via subordinata dalla parte, di tassare la conciliazione come atto di trasferimento degli immobili ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5, D.P.R. n. 131/86.

Correttamente, pertanto, la C.T.P. si è espressa giudicando il caso di specie nel modo suddetto. La sentenza di prime cure va quindi confermata con compensazione delle spese tra le parti, non ravvisandosi profili di temerarietà, ma rivestendo la controversia uno squisito e delicato aspetto giuridico.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Milano, sciogliendo la riserva dianzi formulata, conferma la sentenza impugnata. Spese compensate tra le parti.